



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE**- 1 LUG. 2026**

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza dell'15 maggio 2026 del Municipio del Comune di Lavizzara postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per la gestione e la fornitura dell'acqua potabile;

preso atto che:

- il regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale in data 12 marzo 2026;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

tenuto conto del preavviso dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico dell'8 giugno 2026 secondo cui:

Titolo I - Definizioni.

La definizione di Servizio compare due volte, stralciarne una.

Titolo II - Basi legali.

Sostituire il riferimento alla Legge sull'Approvvigionamento idrico (LAppri) con la nuova Legge sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA, 721.100) e il relativo regolamento del 12 novembre 2025 (RGA, 721.110).

Rendiamo inoltre attento il Comune che l'attuale formulazione dei seguenti articoli non garantisce la conformità giuridica a fronte di eventuali ricorsi o contestazioni:

Art 52 Prelievi di punta anomali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

Le convenzioni devono essere stipulate conformemente al Regolamento. Per maggiore chiarezza occorre specificarlo aggiungendo il seguente capoverso:

2 Le condizioni tariffali applicate sono definite nel presente Regolamento.

Titolo XI - tasse

Analogamente a quanto avviene per le tariffe con contatore (tabelle A e B), la differenziazione tra le utenze può essere fatta nella tassa base (tabella D) ma non nella tassa al consumo (tabella E), che in questo caso è espressa in rubinetti. Per il principio della parità di trattamento, una differenza può essere fatta solo se è fornita acqua non potabile. Da prassi è accettata una tariffa ridotta unicamente per le aziende agricole.

Si modifica d'ufficio come segue:

Titolo I - Definizioni.

La definizione di Servizio compare due volte, si stralcia d'ufficio l'ultima a chiusura delle definizioni.

Titolo II - Basi legali.

Si sostituisce d'ufficio il riferimento alla Legge sull'Approvvigionamento idrico (LAppri) con la nuova **Legge sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA, 721.100) e il relativo regolamento del 12 novembre 2025 (RGA, 721.110).**

Art 52 (si aggiunge d'ufficio il secondo capoverso qui in grassetto)

La Fornitura d'acqua a installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 50, deve essere oggetto di una Convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, la quale regola aspetti tecnici.

Le condizioni tariffali applicate sono definite nel presente Regolamento.

Per quanto riguarda il titolo XI – Tasse, si rimanda a quanto considerato nel preavviso.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e :

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale per la gestione e la fornitura dell'acqua potabile del Comune di Lavizzara, riservate le modifiche al punto seguente.
2. Si procede con le seguenti modifiche d'ufficio:

Titolo I - Definizioni.

La definizione di Servizio compare due volte, si stralcia d'ufficio l'ultima a chiusura delle definizioni.

Titolo II - Basi legali.

*Si sostituisce d'ufficio il riferimento alla Legge sull'Approvvigionamento idrico (LAppri) con la nuova **Legge sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA, 721.100) e il relativo regolamento del 12 novembre 2025 (RGA, 721.110).***

Art 52 (si aggiunge d'ufficio il secondo capoverso qui in grassetto)

La Fornitura d'acqua a installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 50, deve essere oggetto di una Convenzione speciale tra l'utente e il Servizio, la quale regola aspetti tecnici.

Le condizioni tariffali applicate sono definite nel presente Regolamento.

Decisione n. 9041 del 1 luglio 2026

3. Per quanto riguarda il titolo XI – Tasse, si rimanda a quanto considerato nel preavviso.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
5. Sono riservati i diritti dei terzi.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
7. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Lavizzara, 6694 Prato Sornico;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (dt-upaai@ti.ch)

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca

